PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO Codice:

DETERMINAZIONE N. 3126 IN DATA 21-09-2007

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 59/05. Complesso IPPC Chiavassa Michele sito nel Comune di Salussola presso Cascina Pista Nuova n. 14.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì;

Impresa: Chiavassa Michele Stabilimento di Salussola (BI)

Sede Legale e Operativa: c.na Pista Nuova 14- 13885 Salussola (BI)

Codice Impresa: 74334 (Cod. Folium)

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopraccitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Institute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF BAT References) che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

- con proprio Decreto del 29 gennaio 2007, il Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, coadiuvato dal Ministro per le Attività Produttive e dal Ministro della Salute ha emanato le "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D. Lgs. 59/05" comprensive di quelle rientranti nelle categorie descritte al punto 6.6.
- con le DD. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04 e n. 2895 del 26/7/2005 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

VISTI

- le "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D. Lgs. 59/05, approvate con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29/1/2007 e relative alle categorie descritte al punto 6.6", di pertinenza per la Ditta Michele Chiavassa.
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA:
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372".

ESAMINATI

• la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica presentate dalla ditta **Chiavassa Michele**, con sede legale e operativa sita in **Cascina Pista Nuova 14 – 13885 Salussola (BI)**, pervenuta all'Amministrazione Provinciale in prima istanza il 15/12/2004, ns. prot. 74344, priva della documentazione richiesta, e trasmessa in forma completa il 2/03/2005, ns. prot. 13338, al di fuori del calendario predisposto dalla Provincia ed ammessa ad istruttoria con le relative note integrative.

La suddetta istanza ha per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 10 del D. Lgs 59/05 (ex art. 4 del D. Lgs. 372/99) per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:

categoria 6.6 - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 2.000 suini da produzione (di oltre 30kg.);

- la documentazione integrativa (ns. prot. n. 23217 del 26/04/06) fornita dal Gestore dell'impianto IPPC a seguito delle richieste di chiarimento avanzate con ns. nota n. 2423 del 13/01/06;
- la richiesta di variante presentata il 14/06/2006 dal Gestore dell'impianto IPPC con nota ns. prot. n. 33068 del 19/06/2006 per inserire tra le attività aziendali oggetto di A.I.A. anche l'attività di essicazione e molitura dei cereali aziendali utilizzati nell'alimentazione degli animali;

- la documentazione integrativa fornita il 22/12/2006 dal Gestore dell'impianto IPPC (ns. prot. n. 67064 del 22/12/2006);
- la documentazione relativa alla domanda di autorizzazione in materia di inquinamento atmosferico presentata il 26/06/2007 con ns. prot. 33163, e l'ulteriore documentazione integrativa presentata il 26/06/2007 con ns prot. 33157, successivamente alla richiesta di sospensione termini del procedimento (ns. prot. n. 10726 del 22/02/2007) nonché i dati forniti in sede di CDS del 10/09/07;

VISTA

La documentazione a corredo dell'istanza di concessione preferenziale presentata il 20-12-2005 ns prot 80659 (prat. SALUSSOLA 13) da cui si ricava la presenza di livelli a bassa permeabilità fino a circa 5 m da p.c., escludendo pertanto una circolazione idrica in tali livelli;

La relazione geologica a firma Romano G. [1997] prodotta ad integrazione della domanda di autorizzazione allo scarico di reflui domestici registrata con ns protocollo 8337 del 24-04-1997[pratica F-1-3-751] in cui si indica quale acquifero superficiale i livelli costituiti da ghiaie e sabbie, tra p.c. e circa 20-30 m da p.c. aventi un coefficiente di permeabilità K tra 10^{-3} e 10^{-1} cm/s avente alla base un livello argilloso ritenuto sufficiente ad isolare il secondo acquifero da eventuali inquinanti provenienti dai livelli superiori;

PRESO ATTO

- dei verbali delle sedute del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali del 15 novembre 2005, del 7 giugno 2006, del 5 febbraio 2007 e del 20 agosto 2007, verbali che riportano all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'autorizzazione oggetto del presente provvedimento, agli atti presso il Servizio Politiche agricole, zootecnia e viticoltura della provincia di Biella;
- dei verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date 11 gennaio 2006, 6 luglio 2006 e 10 settembre 2007, agli atti presso il Servizio Politiche agricole, zootecnia e viticoltura della provincia di Biella, condotte nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii. e fatte proprie le conclusioni ivi contenute;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- del parere trasmesso con nota dell'ASL 12 di Biella pervenuta il 11/01/06 ns prot. 1566 in occasione della seduta della 1° Conferenza Istru ttoria Provinciale, parte integrante del verbale relativo alla 1° Conferenza;
- della ridefinizione dei termini del procedimento per il necessario supplemento istruttoria conseguente alla richiesta di variante.

DATO ATTO CHE ai fini dell'esercizio della propria attività la ditta Michele Chiavassa ha dichiarato di essere titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
360/1998	PROVINCIA DI BIELLA	18/02/98 Autorizzazione sc reflue		Autorizzazione scarichi acque reflue
2622	PROVINCIA DI BIELLA	29/08/01	28/08/05	Rinnovo autorizzazione smaltimento sul suolo effluenti zootecnici

	Dr. GIUSTI FRANCO	12/01/83	Certificazione sanitaria presenza allevamento suini
1160	COMUNE DI SALUSSOLA	19/05/83	Concessione edilizia per esecuzione nuova stalla suini da carne
	COMUNE DI SALUSSOLA	23/07/86	Autorizzazione per sostituzione copertura dei tetti
1402	COMUNE DI SALUSSOLA	07/02/87	Concessione edilizia per la costruzione muro divisionale
1578	COMUNE DI SALUSSOLA	28/04/89	Concessione edilizia per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria fabbricato di civile abitazione
1682	COMUNE DI SALUSSOLA	21/12/90	Concessione edilizia per la costruzione pensilina ricovero mezzi agricoli
1756	COMUNE DI SALUSSOLA	06/03/92	Concessione edilizia per costruzione tettoia ricovero mezzi agricoli
1876	COMUNE DI SALUSSOLA	26/01/94	Concessione edilizia per costruzione deposito agricolo in sostituzione tettoia esistente e costruzione tettoia agricola e basamento posa bombolone
	COMUNE DI SALUSSOLA	08/03/95	Autorizzazione edilizia per opere di manutenzione straordinaria edificio rurale per rifacimento manto di copertura
2006	COMUNE DI SALUSSOLA	08/04/96	Concessione edilizia per costruzione capannone per deposito macchinari e formazione tettoia adiacente a fabbricato esistente ad uso carico/scarico cereali
2090	COMUNE DI SALUSSOLA	06/06/97	Concessione edilizia per costruzione capannone per allevamento suini
2138	COMUNE DI SALUSSOLA	14/01/98	Concessione edilizia per variante in corso d'opera alla C.E. n. 2090/97
2145	COMUNE DI SALUSSOLA	09/03/98	Concessione edilizia per variante in corso d'opera alla C.E. n. 1876/94

984	COMUNE DI SALUSSOLA	27/05/98	Autorizzazione per opere di costruzione pozzo ad uso domestico non potabile
1015	COMUNE DI SALUSSOLA	27/04/99	Autorizzazione per posa silos cereali e impianto di pesatura
1041	COMUNE DI SALUSSOLA	20/04/00	Autorizzazione per modifica e miglioramento piani di coltivazione risaie
2317	COMUNE DI SALUSSOLA	18/05/01	Lavori di demolizione fabbricato agricolo e posa impianto stoccaggio ed essiccazione cereali
2329	COMUNE DI SALUSSOLA	26/07/01	Concessione edilizia per costruzione stalla per allevamento suini
2336	COMUNE DI SALUSSOLA	20/09/01	Concessione edilizia per costruzione vasca decantazione liquami zootecnici
2399	COMUNE DI SALUSSOLA	15/03/03	Concessione edilizia per costruzione tettoia ad uso deposito agricolo
7/03	COMUNE DI SALUSSOLA	21/07/03	Permesso di costruzione per fabbricato agricolo ad uso deposito cereali
246/97	GENIO CIVILE	23/06/97	Denuncia opere in c.a. per realizzazione vasca raccolta liquami e struttura di fondazione stalla
	GENIO CIVILE	12/08/97	Denuncia opere struttura metallica (rif.246/97)
	GENIO CIVILE	17/11/97	Relazione collaudo statico per capannone struttura metallica allevamento suini (rif. N.246/97)
5013	S.I.I. srl		Approvvigionamento idrico acqua potabile (C.o.S.B.)
	PROVINCIA DI BIELLA	16/02/06	Richiesta di rinnovo tacito autorizzazione allo scarico acque domestiche
9939	COMANDO V.V.F. VERCELLI – Uff. Prev.	20/09/94	Risposta all'Istanza del 03/09/94

Incendi			
COMANDO V.V.F. BIELLA		Richiesta d CPI	i esame di progetto
ASL 12 BIELLA	ANNO 2005		ne sanitaria trasporto rti (vedi allegato Y23)
PROVINCIA DI BIELLA	27/10/06		er approvazione enzione e gestione eoriche

RILEVATO CHE

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 4 comma 5 del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca della pubblicazione, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo in data 01/04/2005 alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano Il Giornale del Piemonte:
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata all'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni:
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

RILEVATO INOLTRE CHE

- Il sito in cui opera la ditta Michele Chiavassa ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area classificata come "Aree ad uso agricolo" compatibile con le attività di cui trattasi;
- L'area in cui insiste il complesso produttivo nonché i terreni su cui la ditta effettua lo spandimento degli effluenti zootecnici sono ricompresi tra le Zone Vulnerabili da Nitrati identificate con DPGR 18 ottobre 2002 n.9/R e successivamente modificate con DPGR 15 marzo 2004 n.2/R.
- La Ditta ha presentato, nell'ambito della documentazione integrativa, un Piano di miglioramento al fine di adottare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento;

VALUTATO CHE

- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione possano essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti e che, per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengano conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti. Ciò si ritiene particolarmente significativo per il comparto agro-zootecnico, nel quale la riduzione delle emissioni in atmosfera non può essere controllata come per qualsiasi comparto industriale, a causa delle intrinseche difficoltà che si hanno nel regolare i processi biologici che lo caratterizzano.
- L'istruttoria è stata condotta tenendo conto della seguente bibliografia tecnica di riferimento disponibile all'atto della consegna dell'istanza:
 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per le categorie descritte ai punti 6.4 a), 6.5 e 6.6 dell'allegato I del D.Lgs. 59/05, redatto dalla Commissione di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs 59/05;

- Ricoveri, attrezzature e impianti per l'allevamento dei suini Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia, ed. L'Informatore Agrario 2004;
- Allevamenti a basso impatto ambientale Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia, ed. L'Informatore Agrario 2003;
- Liquami zootecnici ed. L'Informatore Agrario 2001
- Schede tecniche sul trattamento, trasporto e distribuzione in campo dei reflui zootecnici predisposte dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino – anno 2005.

CONSIDERATO CHE

- il Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, esaminata la documentazione complessivamente inoltrata dal Gestore in allegato alla domanda di autorizzazione ed a sua integrazione valuta:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 59/05 all'epoca vigente;
 - l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 59/05 all'epoca vigente;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività da autorizzare, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento;
 - preso atto di quanto riportato al 1° comma del prec edente paragrafo, le emissioni di ammoniaca e metano in atmosfera determinate dall'attività di allevamento, stoccaggio e spandimento degli effluenti, calcolate con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia, risultano sensibilmente inferiori rispetto al sistema potenzialmente più emissivo considerato come riferimento;
 - la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è conforme alle migliori tecnologie disponibili ragionevolmente accessibili agli operatori interessati ed in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera.

RILEVATO CHE

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D. Lgs. 334/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05, l'azienda Michele Chiavassa con sede legale e sito IPPC in Salussola (BI) – Cascina Pista Nuova 14, allo svolgimento delle attività IPPC categoria 6.6 - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 2.000 suini da produzione (di oltre 30 kg.) con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati, tenuto conto della consistenza media dell'allevamento ivi indicata e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Visti il Decreto Legislativo n. 534/92 e ss.mm.ii. "Norme minime per la protezione dei suini negli allevamenti in attuazione della Direttiva 91/630/CE" e il D.Lgs. 146/2001 "protezione degli animali negli allevamenti in attuazione della Direttiva 98/58/CE"

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione"

Visti il D.Lgs. 152/06 e il D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque.

ATTESO che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ACCERTATA la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

- 1) Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/05, alla ditta Chiavassa Michele, con sede legale in Cascina Pista Nuova 14 SALUSSOLA per l'esercizio dell'impianto ivi situato, destinato all'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 suini da produzione (di oltre 30 kg.).
- 2) Di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni riportate nell'Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto), documento di sintesi delle attività produttive autorizzate all'azienda, ed in particolare alla consistenza media degli animali stabulati così come indicati dalla ditta nel Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti (Allegato X).
- 3) Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - a) autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs 152/06;
 - b) autorizzazione allo spandimento di liquami zootecnici ai sensi del D. Lgs 152/06:
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs 152/06;
- 4) Di stabilire che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non diversamente stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla notifica del presente provvedimento al gestore.
- 5) Di stabilire che gli elaborati progettuali prodotti in via definitiva dal richiedente, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso il Servizio Politiche Agricole, Zootecnia e Viticoltura della Provincia di Biella, vengono riprodotti nell'allegato X, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 6) Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato B al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

- 7) Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato C. Tali prescrizioni definiscono, se del caso, in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza e oggetto delle successive integrazioni.
- 8) Di stabilire che gli impianti autorizzati allo scarico acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato D, che definiscono, se del caso, in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza e oggetto delle successive integrazioni.
- 9) Di stabilire che lo spandimento dei liquami zootecnici autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovrà essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati E E1, che definiscono, se del caso, in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza e oggetto delle successive integrazioni.
- 10) Di fissare le modalita' di controllo dell'impianto da parte del gestore, nel rispetto dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 152/06, secondo quanto definito nel piano di monitoraggio e controllo riportato nell'allegato F parte integrante del presente provvedimento.
- 11) Di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui con cadenza annuale gli accertamenti relativi al controllo generale sull'attività dell'azienda e sul rispetto delle condizioni fissate nel presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art.11 del D. Lgs. 59/05.
- 12) Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento di autorizzazione deve essere condotta nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e delle normative relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 13) Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
- 14) Di stabilire che la ditta autorizzata e' tenuta al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.
- 15) Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.
- 16) Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso deve essere

ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in conformità a quanto indicato dall'art. 3 comma 1 lett. c del D. Lgs. 59/05.

- 17) Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 18) Di inoltrare copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Salussola (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, alla Regione Piemonte, al Servizio Risorse Idriche di questa Amministrazione. L'originale sara' conservato presso l'Ufficio Deposito Progetti ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.
- 19) Il presente provvedimento ha validità di anni 5. Per consentire il rinnovo delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lqs. 59/05.
- 20) Il gestore è tenuto a comunicare all'autorità competente eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto, come stabilito all'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05; nel presente caso SI DEVE INTENDERE per MODIFICA DELL'IMPIANTO, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera *m* del D.Lgs. 59/05, ANCHE QUALUNQUE VARIAZIONE CHE DETERMINI UN AUMENTO DELLA CONSISTENZA EFFETTIVA DELL'ALLEVAMENTO cosi' come autorizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
- al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente

- al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.

Biella, lì					IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA (Dott. Giorgio Saracco)				
Pubblicata Biella, lì		pretorio	per	dieci	giorni	consecutivi	dal		a
II Fui	nzionario	Respon	sabil	е		II Segret	ario	Generale	

ELENCO ALLEGATI

- X PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO DALLA DITTA CHIAVASSA MICHELE COMPRENSIVO DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DURANTE LA 1º SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
- A SINTESI DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA DEL COMPLESSO
- B DATI IDENTIFICATIVI DEL COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 13731)
- C PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI
- D PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI DOMESTICI
- E, E1 SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI
- F PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

X - PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO DALLA DITTA MICHELE CHIAVASSA COMPRENSIVO DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DURANTE LA 1º SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.

A – SINTESI DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA AUTORIZZATA DEL COMPLESSO

Codice attività IPPC: 6.6 b) - impianto per l'allevamento intensivo con più di 2.000 posti suino da produzione di oltre 30 Kg

L'attività IPPC consiste nell'allevamento di suini a ciclo chiuso e comprende le fasi di fecondazione, gestazione, svezzamento dei suinetti, magronaggio e ingrasso e si conclude con la vendita del suino grasso di 160-170 Kg.

La tipologia delle strutture di stabulazione, la consistenza potenziale ed effettiva media in stalla sono riassunte nella tabella 1.

I riferimenti relativi al numero di capi effettivi autorizzati sono dedotti dal Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti che riporta consistenza media degli animali stabulati, e calcola i conseguenti quantitativi di liquame prodotto nonchè periodo di stoccaggio assicurato in relazione alle strutture esistenti.

40			Consistenza massima potenziale	Consistenza media effettiva autorizzata		
Ricovero (1)	Categoria capi	Tipologia di stabulazione	Numero di capi	Numero di capi	Peso vivo medio nell'anno (t)	
01 e 02 ingrasso	Magroni Grassi da salumificio	box PTF svuotamento reflui settimanale	2304	1478	132,36	
03 magronaggio	Magroncelli	box PTF svuotamento reflui settimanale	800	200	8,00	
03 Lattonzoli svezzamento		box PTF svuotamento reflui settimanale	800	800	14,40	
05 e 05a Scrofe scrofette e ruffiani gestazione		gabbie PPF, box PTF e pieni svuotamento reflui settimanale	108	54	6,42	
6c ingrasso	Grassi da salumificio	PTF + PPF svuotamento reflui settimanale	240	222	19,98	
11	Verri	box PP	3	3	0,75	
19 svezzamento magronaggio	Magroncelli Lattonzoli	box PTF + PPF svuotamento con <i>vacuum</i> system	900	900	31,60	
24 parto	Scrofe	gabbie PPF svuotamento con <i>vacuum</i> system	102	102	18,36	
25 gestazione	Scrofe	box PPF svuotamento con <i>vacuum</i> system	264	264	47,52	
(1)		TOTALE	4921	4023	279,39	

⁽¹⁾ il riferimento è la denominazione utilizzata nell'istanza e riconducibile alla planimetria aziendale

Nell'attività di allevamento si producono effluenti zootecnici non palabili (liquami). Le strutture di stoccaggio dei liquami sono riportate in dettaglio nella tabella 2. Sulla base della consistenza media dichiarata, tali strutture garantiscono il periodo di stoccaggio minimo di 180 giorni.

Vasca prestoccaggio/s toccaggio	Caratteristiche costruttive	Volume utile di stoccaggio m ³	Presenza recinzione/copertura vasche
			Parapetto per ½ Copertura in cemento per
Vp1	Cemento armato	18,45	1/2
Vp2	Cemento armato	18,45	Copertura in cemento
Vp3	Cemento armato	214,00	Griglia
Vp4	Cemento armato	26,25	Recinzione metallica
Vp5	Cemento armato	12,00	Copertura in metallo
Vp6	Cemento armato	4,20	Copertura in metallo
Vp7	Cemento armato	3,50	Copertura in metallo
Vp8	Cemento armato	81,18	Copertura in metallo
VS1	Conci prefabbricati	2145,98	
VS2	Conci prefabbricati	2894,69	
	TOTALE	5418.70	

⁽¹⁾ il riferimento è la denominazione utilizzata nell'istanza e riconducibile alla planimetria aziendale

L'identificazione delle fasi significative cui applicare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento sono:

fase di allevamento,

fase di stoccaggio degli effluenti,

fase di utilizzo agronomico degli effluenti.

B-DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)					
Denominazione Società MICHELE CHIAVASSA					
Codice Azienda 74344 (codice pratica Folium)					
Codice fiscale CHVMHL51D05C376X					
Partita IVA n. 01427260029					
Sede legale:					
Provincia: BIELLA					
CAP 13885					
Comune: SALUSSOLA					
Località:					
Indirizzo: CASCINA PISTA NUOVA 14					
Tel e fax: 0161/939871					
E-mail					
Denominazione unità locale operativa:					
Codice Provinciale					
Provincia: Biella					
CAP 13885					
Comune: SALUSSOLA					
Località:					
Indirizzo: CASCINA PISTA NUOVA 14					
Tel e fax:					
E-mail					
Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) N 5034569.6 – E 434793.2					
Classificazione acustica del territorio del complesso: classe III					
Attività economica principale:					
ISTAT: 01111					
Attività IPPC: 6.6					
Codice NOSE-P: 110.4 – 110.5					
Codice NACE: 01.2					
Codice SNAP2:					

Autorizzazioni ambientali concesse:

- autorizzazione scarico acque reflue ai sensi del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici ai sensi del D.Lgs 152/06.
- autorizzazione in materia di inquinamento atmosferico ai sensi del D. Lgs 152/06

Certificazioni ambientali presenti: nessuno

Numero di addetti dipendenti: 1

(- Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 - 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata nell' allegato X)

C- PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI

Si ribadisce che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non diversamente stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla notifica del presente provvedimento al gestore.

Condizioni generali

In ottemperanza a quanto disposto all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/05 e secondo quanto previsto in occasione della Conferenza di servizi, il Gestore è tenuto all'effettuazione dei controlli indicati nel *Piano di monitoraggio* e controllo di cui all'allegato F del presente provvedimento.

La disponibilita' di acqua potabile deve essere garantita per gli usi domestici e civili, ivi compresa la disponibilita' per gli addetti lavorativi. In assenza di approvvigionamento da pubblico acquedotto, occorre una verifica analitica dell'acqua sia sotto il profilo chimico che batteriologico, comprensivo della ricerca di erbicidi e pesticidi (in relazione ai rischi insiti nell'area). A sua volta le reti degli scarichi civili e di raccolta dei liquami zootecnici non deve interferire con la captazione in uso per fini potabili; tale verifica è funzionale ai fini autorizzativi.

In ogni caso la rete di distribuzione dell'acqua potabile deve essere totalmente disgiunta da reti di distribuzione di acque non derivanti da captazioni non controllate.

La ditta **entro il 30 ottobre 2007**, dovrà dotarsi di un misuratore di portata conforme ai requisiti del Regolamento regionale 25 giugno 2007 n.7/R al fine di monitorare la quantità d'acqua che annualmente viene prelevata, ad uso zootecnico, dal pozzo aziendale oggetto della autorizzazione.

I termini per l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti deve avvenire nel rispetto dei criteri e delle disposizioni stabilite dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lqs 152/06.

Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, in particolare di quelli liquidi, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni tecniche atte a disciplinarle (Delibera C.I. 27/7/1984 e ss.mm.ii.)

I fusti adibiti allo stoccaggio degli olii dovranno essere muniti di idonei sistemi antitraboccamento al fine di evitare perdite di liquidi durante la fase di svuotamento/riempimento.

La ditta, **entro il 30 ottobre 2007**, dovrà procedere ad una <u>valutazione del rischio</u> dell'esposizione alle emissioni rumorose sul personale che opera in azienda; questa valutazione permetterà di determinare il grado di sonorità (espresso in decibel) e quindi il fattore di inquinamento acustico, generati dal mulino durante il suo funzionamento e consentirà di adottare, eventualmente, quelle misure appropriate di contenimento del rumore e/o i dispositivi di protezione individuale ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'Azienda dovrà predisporre un registro nel quale riportare le attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei filtri a manica utilizzati nell'abbattitore e tenere il citato registro a disposizione degli Enti di controllo

Gestione dei ricoveri

L'ambiente lavorativo comporta il rischio di esposizione ad ammoniaca anche a concentrazioni superiori ai valori limite previsti dalla vigente normativa.

In particolare il termine di riferimento è costituito dalla seguente tabella, di cui la sezione destra indica i valori limite di esposizione per l'Ammoniaca anidra attualmente vigenti in UE mentre a sinistra i TLV (che hanno esattamente significato corrispondente) rappresentano il punto di riferimento riconosciuto fino all'emanazione del DM 26.2.2004

Acgih 2001				Vle ue/it dm 26.2.2004			
TLW-TWA		TLV-STEL		8 Ore		Breve termine (15')	
Mg/mc	Ppm	Mg/mc	Ppm	Mg/mc	Ppm	Mg/mc	Ppm
17	25	24	35	14	20	36	50

Si puo' apprezzare come per esposizioni brevi la normativa italiana è piu' favorevole, mentre per esposizioni superiori a 15' è piu' restrittiva.

Nell'ambito delle normali procedure di valutazione dei rischi, è necessario che sia compiuta una verifica analitica circa la contaminazione ambientale interna ai locali di stabulazione, ed ove necessario vengano adottate soluzioni tecniche atte ad impedire che la concentrazione di ammoniaca ecceda i limiti assegnati per esposizioni superiori ai 15 minuti

Cio' potrebbe comportare, anche alla luce di quanto emerso in sede di sopralluogo, la necessita' di interventi di adeguamento (modifica del sistema di raccolta del liquame, o di aerazione) che possono riflettersi sui rilasci in ambiente esterno, ed in attesa della loro esecuzione comportare l'adozione sistematica di DPI.

Pertanto la ditta dovrà munirsi, **entro il 30 ottobre 2007**, di adeguati strumenti per la misurazione della concentrazione di ammoniaca nei ricoveri animali.

L'azienda dovrà rispettare i requisiti comunitari minimi in materia di igiene e benessere animale, attrezzando i locali di stabulazione sprovvisti degli impianti di distribuzione dell'acqua funzionanti a richiesta (Dir. 91/630/CEE e D.lgs 534/92 - norme minime per la protezione dei suini , Dir. 98/58/CE e D.Lgs. 146/2001 - protezione degli animali negli allevamenti, Dir. 95/29/CE e D.lgs 388/98 - protezione degli animali durante il trasporto e succ. mm e ii.).

Pertanto, **entro il 30 ottobre 2007**, tutti gli animali dovranno avere la possibilità di accedere a richiesta ad acqua fresca di abbeverata.

Gestione degli effluenti zootecnici

La ditta, **entro il 30 ottobre 2007**, dovrà provvedere ad un prolungamento del tubo di immissione del liquame nelle vasche di stoccaggio VS1 e VS2 per circa un paio di metri in modo da ridurre l'altezza di scarico e quindi la forza dirompente del liquame in caduta libera; ciò al fine di preservare la superficie del crostone e limitare quindi l'emissioni nocive.

La ditta, **entro il 30 ottobre 2007**, dovrà predisporre un idoneo sistema di contenimento alle vasche di stoccaggio VS1 e VS2 con funzione di raccolta e contenimento di eventuali perdite conseguenti a fessurazioni e/ o cedimenti strutturali, nonché a rendere impermeabile la zona di carico e scarico.

Ove per gli interventi di manutenzione si preveda l'accesso nelle fosse o nelle vasche, devono essere previste soluzioni tecniche e procedurali atti ad assicurare la risalita o il soccorso immediato dell'interessato in caso di incidente.

La distribuzione del liquame dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi dotati di organi interratori; qualora incidentalmente uno dei 2 mezzi non sia utilizzabile la ditta dovrà tempestivamente e comunque almeno 48 ore prima della distribuzione in campo, darne comunicazione alla Provincia.

Inoltre, nei tempi previsti per l'adeguamento (**30 ottobre 2007**) gli organi interratori dei 2 mezzi dovranno essere forniti di adeguate alette per la copertura del solco.

D - PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI DOMESTICI

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. 74 punto g) del D.Lgs. 152/2006 la qualifica di acque reflue domestiche;

RECETTORE

Lo scarico di acque reflue domestiche è autorizzato con recapito finale negli strati superficiali del suolo mediante sub-irrigazione, previo trattamento in fossa Imhoff.

PRESCRIZIONI

- a) lo smaltimento è ammesso solo se il refluo presenta caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche;
- b) Dopo la chiarificazione in fossa Imhoff la dispersione non può essere eseguita in modo puntiforme ma devono essere rispettati i criteri tecnico costrittivi ed igienicosanitari previsti dall'allegato 5 della delibera del comitato Interministeriale 4-2-1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali...". Il dimensionamento della condotta drenante deve essere rapportato al numero di utilizzatori e alla natura del terreno.
- c) L'acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad uso potabile, domestici o irrigui per alimenti da consumare crudi, se non previ accertamenti chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 m. pozzi o sorgenti destinate all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che non si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
- d) deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di trattamento, anche a mezzo del periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
- e) non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione;
- f) in caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 m. dal punto di scarico, lo scarico vi dovrà essere convogliato e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia;

PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

Si prende atto, vista la documentazione progettuale, che nell'azienda non vi sono aree scolanti ai sensi dell' art. 6 DPGR 1/R 2006 e s.m.i.

E - SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI

PRESCRIZIONI GENERALI

lo spandimento del liquame deve essere effettuato nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti;

> CLASSIFICAZIONE

Ai reflui zootecnici del sito IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. dall'art. 74 comma 1 lettera v) del D.Lgs. 152/2006, la qualifica di effluente di allevamento e pertanto l'utilizzazione agronomica è soggetta a quanto previsto dall'art. 170 comma 7 dello stesso decreto. In attesa che la Regione disciplini le attività di utilizzazione agronomica di cui all'art. 112 del predetto Decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è regolata all'interno della DCR n. 117-10731 del 13/03/2007 "Approvazione del Piano di tutela delle acque" (art. 21 e 34) e, nei terreni ricompresi nelle Zone Vulnerabili da nitrati, deve essere conforme alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 9/R del 18.10.2002.

> RECETTORE

Lo spandimento del liquame zootecnico potrà avvenire solo sui terreni indicati nell'allegato E-1 della presente sezione di cui è parte integrante e sostanziale; l'Azienda in oggetto rientra tra quelle soggette all'applicazione del Regolamento Regionale n. 9/R del 18.10.2002 relativamente ai terreni identificati per lo spandimento ricompresi nel comune di SALUSSOLA al foglio n. 5-12-20-21-23 ed evidenziati nell'allegato sopra citato;

> PRESCRIZIONI

- 1. in ogni fase dello spandimento deve essere evitata la formazione di aerosol allo scopo di diminuire i rischi igienico-sanitari:
- 2. lo spandimento dei liquami deve essere effettuato nella quantità e nei periodi compatibili con le esigenze colturali e con la pratica agronomica,
- 3. i mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei liquami devono essere chiusi ed idonei ad evitare la dispersione del contenuto e non devono essere utilizzati per il trasporto di prodotti destinati all'alimentazione umana o che in qualche modo possano venire a contatto con derrate alimentari:
- 4. lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare ristagno. Deve essere altresì evitato il ruscellamento dell'effluente durante la distribuzione dello stesso;
- 5. è vietato spandere i liquami sui terreni di cui non si ha titolo d'uso, ad una distanza inferiore a 150 m. da laghi e corsi d'acqua con portata media annuale superiore a 2 mc/sec. Per i restanti corsi d'acqua con portata inferiore è comunque necessario mantenere una distanza di almeno 10 metri dalla sponda del corso d'acqua;
- 6. è vietato spandere i liquami ad una distanza inferiore a 80 m. da strade statali o provinciali e dalle abitazioni a meno che il liquame non sia immediatamente interrato con mezzi idonei , ad una distanza inferiore a 200 m. da sorgenti o pozzi di captazione di acqua potabile a meno che non si dimostri che l'acquifero sottostante non è vulnerabile;
- 7. i liquami non possono essere sparsi mediante tecniche a pioggia o similari; non devono venire a contatto con prodotti destinati al consumo umano; non devono essere

sparsi in orticoltura e su colture da frutto non arboree, su aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione ed adibite in genere per uso pubblico, nei suoli boschivi naturali;

8. l'applicazione dei liquami deve essere interrotta sui pascoli e prati permanenti nelle tre settimane precedenti la messa a pascolo, su colture arboree da frutto prima dell'inizio della fioritura e sino alla raccolta completata tranne nel caso in cui si utilizzino metodologie di distribuzione che salvaguardino la parte aerea della pianta, su coltura foraggiere tre settimane prima del raccolto del foraggio;

ai sensi del Decreto Regionale n. 9/R del 18 ottobre 2002, secondo quanto prescritto dall'allegato B, per i terreni ai fogli n. 5-12-20-21-23 del Comune di SALUSSOLA, essendo inseriti nelle zone vulnerabili ai nitrati, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

9. Si dovranno rispettare le prescrizioni contenute al punto 1 ("Divieti") e 2 ("Contenitori per lo stoccaggio e il trattamento") del allegato B del D.P.G.R. del 18 Ottobre 2002 n. 9/R. Particolarmente, in relazione al punto 1 "Divieti", si dovrà verificare e rispettare la conformità alla disposizione per i terreni limitrofi ai corsi d'acqua individuati

L'utilizzazione agronomica degli effluenti dovrà essere effettuata secondo le modalità di cui al punto 3 dell'allegato B del sopraccitato Decreto; conseguemente lo spandimento di liquami non può inoltre avvenire:

- 10. sui terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- 11. a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio, ove non diversamente specificato in senso più restrittivo dagli strumenti di pianificazione territoriale ovvero da leggi o regolamenti;
- 12. su terreni gelati;
- 13. su terreni con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in presenza di suoli inerbiti, nel caso di utilizzo dell'iniezione diretta dei liquami nel terreno o in presenza di sistemazioni idraulico agrarie; tali limiti possono essere soggetti a deroghe da parte dell'autorità competente al controllo, se accompagnate da prescrizioni volte ad evitare il ruscellamento dei liquami stessi;
- 14. nei territori compresi nella Fascia A, come delimitata nelle Tavole grafiche del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato con deliberazione dell'Autorità di bacino del Fiume Po del 26 aprile 2001, n. 18/2001 e sue eventuali successive modificazioni e interazioni nei terreni così individuati al catasto trerreni del comune di Salussola
 - foglio 41 mappali 162-180-183-185-229
 - foglio 42 mappali 193-194-195-205-206-229-232-233-238-368
- foglio 43 mappali 177-178-180nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio;
- 15. dovranno essere smaltiti esclusivamente i liquami provenienti dalla ditta e sui terreni indicati nel Piano di Utilizzazione Agronomica Semplificato e con gli apporti indicati nello stesso [all. e-1];
- 16. deve essere data comunicazione al Sindaco del periodo e della durata dello spandimento 30 giorni prima dell'inizio;
 - qualora la Regione o la Provincia in attuazione di disposizioni normative, prescrivano norme tecniche diverse per lo spandimento nonché per la gestione

degli effluenti zootecnici, questi dovranno essere adeguati secondo le modalità le tempistiche indicate.	1 E

ALLEGATO E1

*	Elenco dei	terreni ove	è autorizzato	lo spandimento	<u>dei liquami</u> :

ALLEGATO E-2 CHECK-LIST DI CONTROLLO SULLE QUANTITÀ DI LIQUAMI DISTRIBUITE IN CAMPO

data della distribuzione in campo del liquame	quantitativo distribuito	coltivazione in atto	superficie complessiva di spandimento

F – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Azione di verifica	Periodicità del controllo	Registrazione - obbligatoria - raccomandata	Note
Fase di allevamento			
ingresso/uscita animali	inizio/fine ciclo	obbligatoria	
decessi	giornaliera	obbligatoria	come da disposizi
mangimi in ingresso	mensile	obbligatoria	
farmaci e mangimi medicati e trattamenti agli animali		obbligatoria	come da disposizi
manutenzione ordinaria e straordinaria dei filtri a manica utilizzati nell'abbattitore del molino aziendale	a necessità	obbligatoria	
consumi idrici	annuale	obbligatoria	lettura dei contato
consumi elettrici	annuale	obbligatoria	lettura dei contato
consumi GPL	annuale	obbligatoria	lettura delle fatture
consumi gasolio agricolo	annuale	obbligatoria	lettura delle fatture
controllo dei parametri microclimatici e ambientali: temperatura e ammoniaca	giornaliera	raccomandata in caso di criticità	
funzionalità degli erogatori d'acqua nei ricoveri	giornaliera	raccomandata in caso di criticità	
funzionalità degli impianti di alimentazione	giornaliera	raccomandata in caso di criticità	
rimozione delle deiezioni sottogrigliato	settimanale	obbligatoria	
Fase di stoccaggio effluenti			
svuotamento totale e verifica visiva dell'integrità del fondo e delle pareti delle vasche	annuale	obbligatoria	
Fase di spandimento			
spandimento dei liquami sui terreni	ad ogni	obbligatoria	La registrazione d
	spandimento		inserita nella sezio
funzionalità dei mezzi impiegati per la distribuzione dei liquami	ad ogni intervento	raccomandata	